

## SCADENZARIO

**!** Le scadenze fiscali e previdenziali con versamenti e/o dichiarazioni che cadono di sabato o di giorno festivo possono essere differite al primo giorno lavorativo successivo.

## MESE DI OTTOBRE ●●●

## 2 LUNEDÌ

## ROTTAMAZIONE CARTELLE

**Versamento 2ª rata.** Coloro che nel corso del 2017 hanno presentato all'agente di riscossione (Equitalia e/o altro Ente preposto alla riscossione) domanda per la definizione agevolata dei carichi pendenti, e che hanno versato la prima rata entro il 31-7-2017, devono entro oggi versare la seconda rata in scadenza pena la perdita dei benefici accordati.

Data la particolarità della scadenza è opportuno rivolgersi al proprio consulente di fiducia; per ulteriori informazioni sull'argomento si vedano anche l'articolo pubblicato su *L'Informatore Agrario* n. 46/2016 a pag. 28, la circolare dell'Agenzia delle entrate n. 2/E dell'8-3-2017 consultabile sul sito [www.agenziaentrate.gov.it](http://www.agenziaentrate.gov.it) e quanto riportato nell'apposito sito [www.agenziaentraterriscossione.gov.it](http://www.agenziaentraterriscossione.gov.it)

## DEFINIZIONE AGEVOLATA

## CONTROVERSIE TRIBUTARIE PENDENTI

## Presentazione domande e versamento

**1ª o unica rata.** Coloro che intendono avvalersi della definizione agevolata delle controversie tributarie pendenti disposta con l'art. 11 del decreto legge n. 50 del 24-4-2017, convertito con modificazioni dalla legge n. 96 del 21-6-2017 (S.O. n. 31 alla Gazzetta Ufficiale n. 144 del 23-6-2017), devono entro oggi presentare in via telematica le relative domande e versare quanto dovuto ovvero, se l'importo è superiore a 2.000 euro, la prima di massimo tre rate. Per altre informazioni si rimanda al riquadro pubblicato su *L'Informatore Agrario* n. 33/2017 a pag. 34.

## 10 MARTEDÌ

## INPS

**Versamento contributi lavoratori domestici.** Coloro che occupano addetti ai lavori domestici devono effettuare il versamento dei contributi previdenziali relativi al terzo trimestre (luglio-settembre) 2017.

Si ricorda che non è più possibile effettuare il pagamento con i bollettini postali, bensì con le modalità indicate sul sito [www.inps.it](http://www.inps.it) (c'è anche il manuale per l'utente) dove è possibile trovare molte altre informazioni che riguardano anche l'assunzione, la proroga, la trasformazione e la cessazione dei rapporti di lavoro. Per conoscere l'importo dei contributi dovuti per l'anno 2017 si veda la circo-

lare Inps n. 13 del 27-1-2017 consultabile sempre sul sito [www.inps.it](http://www.inps.it) dove è messa a disposizione anche la simulazione di calcolo.

## OLIO

**Invio telematico dati molitura e trasformazione olive da tavola.** Le imprese di trasformazione delle olive da tavola, e per ora anche i frantoi, devono trasmettere in forma elettronica i dati di produzione entro il giorno 10 di ogni mese con riguardo alle operazioni di molitura delle olive e alla trasformazione delle olive da tavola del mese precedente.

Maggiori informazioni sono disponibili sul portale dell'olio d'oliva all'interno del sito [www.sian.it](http://www.sian.it); si vedano anche i numerosi articoli sull'olio pubblicati sulle pagine della nostra rivista.

## 15 DOMENICA

## IVA

## Fatturazione differita per consegne di settembre.

Per le cessioni di beni la cui consegna o spedizione risulti da un documento idoneo ad identificare i soggetti tra i quali è avvenuta l'operazione, la fattura può essere emessa entro il giorno 15 del mese successivo a quello della consegna o spedizione; la fattura differita deve essere registrata entro il termine di emissione e con riferimento al mese di consegna o spedizione dei beni.

Pertanto, entro oggi debbono essere emesse e registrate le fatture relative a consegne o spedizioni dei beni effettuate nel mese di settembre; tali fatture vanno però contabilizzate con la liquidazione relativa al mese di settembre, anziché al mese di ottobre.

Per più consegne o spedizioni effettuate nel corso del mese di settembre a uno stesso cliente, è possibile emettere entro oggi una sola fattura differita cumulativa. Si ritiene opportuno emettere fattura anche per le cessioni di prodotti agricoli con prezzo da determinare quando il prezzo è stato determinato nel mese di settembre ai sensi del dm 15-11-1975.

## Registrazione fatture con importi inferiori a 300 euro.

I contribuenti Iva, per le fatture emesse nel corso del mese precedente di importo inferiore a 300 euro, possono entro oggi registrare, al posto di ciascuna fattura, un documento riepilogativo nel quale vanno indicati i numeri delle singole fatture, l'ammontare complessivo imponibile delle operazioni e l'ammontare dell'imposta, distinti secondo l'aliquota applicata.

Il limite da non superare per avvalersi di tale dubbia semplificazione è stato aumentato da 154,94 a 300 euro con il decreto legge n. 70 del 13-5-2011, in vigore dal 15-5-2011, convertito con modificazione nella legge n. 106 del 12-7-2011 (*Gazzetta Ufficiale* n. 160 del 12-7-2011).

Si veda anche la risoluzione dell'Agenzia delle entrate n. 80/E del 24-7-2012 consul-

tabile sul sito [www.agenziaentrate.gov.it](http://www.agenziaentrate.gov.it)

Si fa presente che l'Agenzia delle entrate, con circolare n. 1/E del 7-2-2017, ha precisato che nelle comunicazioni trimestrali dei dati Iva (novità 2017) vanno comunque indicati i dati relativi a ogni singola fattura, il che conferma il dubbio sull'effettiva semplificazione del documento riepilogativo; si vedano al riguardo gli articoli pubblicati su *L'Informatore Agrario* n. 6/2017 a pag. 34 e n. 12/2017 a pag. 30.

## Registrazione fatture acquisti intracomunitari.

Le fatture relative agli acquisti intracomunitari devono essere annotate nel registro delle vendite, e anche nel registro degli acquisti ai fini della detrazione Iva, entro il giorno 15 del mese successivo a quello di ricevimento e con riferimento al relativo mese.

Qualora non siano pervenute entro il mese di settembre le fatture relative ad acquisti intracomunitari effettuati nel mese di luglio, entro oggi deve essere emessa apposita autofattura da registrare entro il termine di emissione e con riferimento al mese precedente.

Si veda al riguardo la circolare dell'Agenzia delle entrate n. 12/E del 3-5-2013 consultabile sul sito [www.agenziaentrate.gov.it](http://www.agenziaentrate.gov.it)

## IVA CESSIONI AL MINUTO

## Registrazione corrispettivi.

Le aziende agricole in regime Iva ordinario (anziché speciale agricolo) che effettuano vendite a privati consumatori con emissione di ricevuta/fattura fiscale o scontrino fiscale, possono effettuare entro oggi, anche con un'unica annotazione, la registrazione nel registro dei corrispettivi dei documenti emessi nel mese precedente. È bene precisare che non è più obbligatorio allegare al registro dei corrispettivi gli scontrini riepilogativi giornalieri.

## IVA AGRITURISMO

## Registrazione ricevute fiscali.

Le aziende agricole che svolgono anche attività agrituristica con contabilità separata possono entro oggi provvedere ad annotare nel registro dei corrispettivi, anche con un'unica registrazione, le ricevute fiscali emesse nel mese precedente.

## 16 LUNEDÌ

## IVA

## Liquidazione mensile di settembre.

Le aziende agricole in contabilità Iva mensile devono effettuare la liquidazione dell'imposta relativa alle operazioni fatturate nel mese di settembre, nonché alle fatture differite emesse entro il 15 ottobre per consegne o spedizioni di beni fatte nel mese di settembre o per cessioni di prodotti agricoli con prezzo da determinare (dm 15-11-1975) qualora il prezzo sia stato determinato nel mese di settembre.

L'eventuale imposta dovuta, da versare sempre entro oggi, deve essere determi-

nata con regole diverse secondo il regime Iva adottato (speciale agricolo o normale). Per quanto riguarda il regime speciale agricolo si ricorda che con dm 26-1-2016 (*Gazzetta Ufficiale* n. 39 del 17-2-2016) sono state aumentate, con effetto dall'1-1-2016, le percentuali di compensazione del latte, dei bovini e dei suini, come più dettagliatamente spiegato nell'articolo pubblicato su *L'Informatore Agrario* n. 19/2016 a pag. 31; mentre l'aumento della percentuale del latte è a regime, per le aliquote dei bovini e dei suini la legge di stabilità 2017 ne ha previsto l'aumento anche per il 2017 e con dm 27-1-2017 (*Gazzetta Ufficiale* n. 64 del 17-3-2017) sono state confermate nella misura del 2016, come già anticipato nel riquadro de *L'Informatore Agrario* n. 12/2017.

Per quanto concerne la liquidazione delle attività connesse all'agricoltura (art. 34-bis del dpr n. 633/1972) l'imposta dovuta è determinata in misura pari al 50% dell'Iva fatturata, salvo opzione per il regime ordinario vincolante per un triennio; si vedano al riguardo, tra le altre, le circolari dell'Agenzia delle entrate n. 44/E del 15-11-2004 e n. 6/E del 16-2-2005.

Se l'imposta complessivamente dovuta non è superiore a 25,82 euro, il versamento può essere effettuato insieme a quello relativo al mese successivo.

Per alcuni chiarimenti sull'applicazione del regime Iva agricolo si vedano anche

le circolari dell'Agenzia delle entrate del 17-1-2006 e del 19-1-2007, entrambe individuate con il n. 1/E, e quanto pubblicato su *L'Informatore Agrario* n. 8/2011 a pag. 29. Per l'applicazione della cosiddetta «Iva per cassa» con l'art. 32-bis del decreto legge n. 83 del 22-6-2012 (S.O. n. 129 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 147 del 26-6-2012), introdotto in sede di conversione nella legge n. 134 del 7-8-2012 (S.O. n. 171 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 187 dell'11-8-2012), è stato previsto un nuovo regime per le operazioni effettuate dall'1-12-2012, come disposto con decreto del ministro dell'economia e delle finanze dell'11-10-2012. Si vedano al riguardo gli articoli pubblicati su *L'Informatore Agrario* n. 40/2012 e 46/2012, rispettivamente a pag. 37 e 30. Per quanto concerne i nuovi limiti per optare per la liquidazione trimestrale si veda l'articolo pubblicato su *L'Informatore Agrario* n. 4/2012 a pag. 30.

Per quanto riguarda le novità in merito alla compensazione dell'Iva a credito si vedano, tra gli altri, gli articoli pubblicati su *L'Informatore Agrario* n. 7/2010, 44/2010, 19/2011, 12/2012, 3/2013, 6/2014 e 19/2017, rispettivamente a pag. 82, 32, 30, 41, 32, 31 e 31, le precisazioni fornite dall'Agenzia delle entrate con la circolare n. 1/E del 15-1-2010, il comunicato stampa del 14-1-2011 tenendo presente il dm 10-2-2011 (*Gazzetta Ufficiale* n. 40 del 18-2-2011), la risoluzione n. 18/E del 21-2-2011, le circo-

lari dell'Agenzia delle entrate n. 13/E, 16/E e 32/E, rispettivamente dell'11-3-2011, 19-4-2011 e 30-12-2014, l'art. 8, commi da 18 a 21, del decreto legge n. 16 del 2-3-2012 convertito con modificazioni dalla legge n. 44 del 26-4-2012 (*Gazzetta Ufficiale* n. 99 del 28-4-2012), l'art. 9 del decreto legge n. 35 dell'8-4-2013 convertito con modificazioni dalla legge n. 64 del 6-6-2013 (*Gazzetta Ufficiale* n. 132 del 7-6-2013) e l'art. 3 del decreto legge n. 50 del 24-4-2017 convertito con modificazioni dalla legge n. 96 del 21-6-2017 (S.O. n. 31 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 144 del 23-6-2017).

**Registrazione acquisti.** Scade il termine per registrare le fatture e le bollette doganali di acquisto per le quali si è tenuto conto dell'imposta nella liquidazione relativa al mese di settembre. L'obbligo non è tassativo per le aziende agricole che operano nel regime speciale agricolo, in quanto la determinazione dell'imposta da versare avviene di norma sulla base delle fatture di vendita, come meglio specificato nella relativa scadenza.

A cura di

Paolo Martinelli



Per ulteriori informazioni:  
[www.informatoreagrario.it/ita/Scadenario](http://www.informatoreagrario.it/ita/Scadenario)

# L'INFORMATORE AGRARIO

[www.informatoreagrario.it](http://www.informatoreagrario.it)



Edizioni L'Informatore Agrario

Tutti i diritti riservati, a norma della Legge sul Diritto d'Autore e le sue successive modificazioni. Ogni utilizzo di quest'opera per usi diversi da quello personale e privato è tassativamente vietato. Edizioni L'Informatore Agrario S.r.l. non potrà comunque essere ritenuta responsabile per eventuali malfunzionamenti e/o danni di qualsiasi natura connessi all'uso dell'opera.